

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1639 del 08/04/2020
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ex art.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE ĩ DITTA BONIFICA AUTOCISTERNE S.R.L. Attività: LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE E CISTERNETTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BORGOFORTE N. 22/30.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1673 del 07/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno otto APRILE 2020 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART.3 DPR 59/2013 - MODIFICA NON SOSTANZIALE – DITTA BONIFICA AUTOCISTERNE S.R.L.

ATTIVITÀ: LAVAGGIO DI AUTOCISTERNE E CISTERNETTE SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI PIACENZA (PC), VIA BORGOFORTE N. 22/30.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che ha individuato la Provincia quale Autorità Competente ai fini del rilascio/rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- l'art. 2, comma 1 lett. b), del D.P.R. n. 59 del 13.03.2013 che individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

Premesso che:

con Determinazione della Provincia di Piacenza n. 1720 del 29/8/2014 è stata adottata l'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Piacenza con nota n. 66969 del 25.9.2014 per l'attività lavaggio di autocisterne e cisternette, svolta dalla ditta **BONIFICA AUTOCISTERNE S.R.L.** (COD. FISC 01198360339) nello stabilimento sito in Piacenza, via Borgoforte n. 22/30 comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006,

Vista:

- ✓ la nota prot. Arpae n. 184892 del 02/12/2019, con cui la ditta Bonifica Autocisterne ha presentato istanza di modifica non sostanziale dell'AUA di cui al provvedimento D.D. 1720/2014 perfezionata con successive note prot. Arpae n. 10976 del 23.1.2020 e n. 13304 del 28.1.2020 pervenuta anche tramite nota del SUAP prot. Arpae n. 13936 del 29.1.2020;

- ✓ la nota prot. n. 19254 del 06/02/2020 con cui sono state acquisite le integrazioni richieste pervenute anche tramite SUAP e acquisite al prot. n. 20909 del 10/02/2020;

Rilevato che le modifiche consistono:

- nella revisione della procedura per l'aspirazione ed il convogliamento dei reflui all'impianto di abbattimento ad ozono;
- nella revisione dei prodotti da lavare i cui reflui gassosi sono inviati all'impianto di abbattimento ad ozono. I prodotti saranno i seguenti: metacrilato di metile monomero stabilizzato, nitrotolueni liquidi, acrilato di metile stabilizzato, metacrilato di n-butile stabilizzato, fenolo fuso, acrilati di butile, liquido organico tossico infiammabile N.A.S. (allyl metacrilato), etilamina in soluzione acquosa;
- nella revisione delle modalità analitiche con cui effettuare i monitoraggi alle emissioni;

Considerato che:

- con nota prot. n. 38993 del 11/03/2020 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae in merito alla "modifica non sostanziale" di che trattasi;
- il Servizio Territoriale dell'Arpae in riscontro alla richiesta suddetta, con nota prot. n. 42707 del 18/03/2020 ha trasmesso la "Relazione tecnica" esprimendo parere favorevole rispetto alla modifica non sostanziale comunicata dalla ditta indicando i limiti e le prescrizioni del caso;
- con nota prot. n. 38991 del 11/03/2020 è stato richiesto al Comune il parere di cui all'art. 269 c.3 del D.Lgs. 152/06 in ordine alle emissioni in atmosfera per la "modifica non sostanziale" di che trattasi;
- con nota prot. Arpae n. 40975 del 16.3.2020 il comune di Piacenza ha trasmesso il parere favorevole alla modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale in vigore, a condizione del rispetto della prescrizione indicata alla lettera j) della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (D.D. Provincia di Piacenza n. 1720 del 29.08.2014), rilasciata dal S.U.E.A.P. comunale in data 25.09.2014, prot. n. 66969;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- L. 26.10.1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- L.R. n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a L.R.;"
- D. P. R. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- Delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 11.4.2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

RITENUTO, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il

l'aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di modificare, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Piacenza n. 1720 del 29/08/2014 per l'attività lavaggio di autocisterne e cisternette, svolta dalla ditta **BONIFICA AUTOCISTERNE S.R.L.** (C.F. 01198360339) nello stabilimento sito in Piacenza, via Borgoforte n. 22/30, sostituendo il punto 3. con il seguente:

3. di stabilire, per le **emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 impianto termico alimentato a metano – P= 3488 kWt

Portata massima	4500	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	14	h/g
Altezza minima	12	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

polveri	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (SO ₂)	35	mg/Nm ³

Le concentrazioni degli inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%;

EMISSIONE N. E2 ozonizzatore

Portata massima	5000	Nm ³ /h
Durata massima giornaliera	16	h/g
Altezza minima	7,5	m

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI:

Composti organici volatili classe I+classe II tab. D § 4 dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	20	mg/Nm ³
Composti organici volatili classe I tab. D § 4 dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06	5	mg/Nm ³

Impianto di abbattimento:

Scrubber + ozonizzatore

- a) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per E1 il gestore può non effettuare autocontrolli a tali emissioni essendo usato, come combustibile, gas di rete (cd. metano);
- b) i camini di emissione, identificati univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione, devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo UNI EN 15259 e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smi;
- c) il ricorso a riferimenti ad un metodo diverso da quello indicato al precedente punto b) deve essere oggetto di preventiva condivisione con il ST di Arpae (autorità competente al controllo);
- d) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
 - metodo UNI 16911 per la determinazione delle **portate**;
 - metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione delle **polveri**;

- UNI EN 14792, o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
 - UNI EN 14791 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
 - Per il rispetto dei limiti della tab. D § 4 dell'allegato alla parte quinta del D.Lgs. 152/06:
 - NIOSH 2010 per **Etilammina**
 - CEN/TS 13649 per **Acrilati**
 - NIOSH 2546 per **Fenoli/Cresoli**
 - NIOSH 2005 per **NitroToluene**;
- e) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
- f) le eventuali difformità accertate nei monitoraggi di competenza del gestore, devono essere dallo stesso specificatamente comunicate all'autorità competente per il controllo (Arpae) entro 24 ore dall'accertamento;
- g) i monitoraggi che devono essere effettuati ad E2 a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno semestrale, ed essere espletati secondo le modalità sopraindicate;
- h) la data, l'orario, i risultati dei suddetti controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro, compilato in ogni sua parte, con pagine numerate, bollate a cura di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione degli Organi di controllo competenti. Il registro deve essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- i) per quanto riguarda l'emissione E2, al registro di cui al punto precedente devono essere allegate le schede di sicurezza aggiornate conformemente al regolamento REACH/CLP relative alle sostanze organiche contenute nelle cisterne sottoposte a bonifica;
- j) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire la formazione di emissioni diffuse in atmosfera;
- k) La linea n.4 è la sola autorizzata al lavaggio delle cisterne che hanno trasportato materie che per i loro aspetti tossicologici, e/o di forte impatto olfattivo, devono essere bonificate con l'utilizzo di impianto di ozonizzazione per l'abbattimento degli odori;
- l) Deve essere scrupolosamente seguita l'istruzione per la 'Bonifica di particolari materiali destinate al personale dell'impianto di lavaggio - IST 04.07.03 Rev.0 del 26/11/2018' e come già imposto con i precedenti provvedimenti di autorizzazione, devono essere garantite in modo permanente le procedure di bonifica descritte nell'allegato ("*Relazione tecnica sugli accorgimenti tecnici e procedurali per il contenimento delle emissioni diffuse*") alla nota 28.5.2001 di TESA S.p.A. e deve essere assicurato che il lavaggio delle cisterne che hanno trasportato prodotti volatili sia effettuato sulla linea di lavaggio adeguatamente attrezzata. Deve essere altresì garantita la perfetta efficienza del sistema di captazione dei vapori di lavaggio delle cisterne;
- m) le operazioni di manutenzione e sostituzione dei sistemi di abbattimento devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate da Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, e tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti;
- di fare salvo quanto disposto dal D.Lgs. 152/06 in merito ai medi impianti di combustione tra i quali ricade l'impianto generante l'emissione.

Dà atto che

- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.;

- il provvedimento conclusivo di aggiornamento dell'AUA verrà rilasciato dal SUAP del Comune di Piacenza sulla base del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato.

Si rende noto che:

- ✓ la responsabile del procedimento è la sottoscritta Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ✓ ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae;
- ✓ il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2019-2021 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.a Adalgisa Torselli

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.